



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 1/1 del 4.1.2012

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Scioglimento del Consiglio provinciale di Cagliari.

Il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia di Cagliari, nella persona del dott. Graziano Ernesto Milia, sono stati eletti nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 e ballottaggio del 13 e 14 giugno 2010.

Il citato amministratore, a seguito della comunicazione della decisione della Corte di Cassazione Sez. III, datata 21 dicembre 2011, con nota prot. n. 134166 del 24 dicembre 2011 ha comunicato di considerarsi decaduto ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 119 del 29 dicembre 2011, ha dichiarato la decadenza del Presidente della Provincia.

Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al primo comma, stabilisce che "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente".

Ricorrendo l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dall'art. 53, primo comma e dall'art. 141, primo comma, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio provinciale di Cagliari, dando atto che il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente che avverranno con il primo turno elettorale utile, come previsto dal comma 4 dello stesso art. 141. Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

L'Assessore
F.to Nicolò Rassu